Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 1° aprile 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1943-XXI, n. 128.

Disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Ispettorati di zona di sanità militare possono, d'ufficio o su richiesta del Ministero della guerra o del competente Comando di corpo d'armata o di difesa territoriale, rivedere, mediante visita diretta, i giudizi emessi dalle Commissioni mediche ospedaliere anche se accettati dagli interessati; tale facoltà non si estende, però, ai giudizi emessi ai fini dall'accertamento della dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio e della eventuale assegnazione di pensione ai sensi della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416.

Art. 2.

Le Commissioni mediche militari di controllo, istituite con i decreti Ministeriali 24 aprile e 10 ottobre 1941-XIX, hanno funzione di revisione dei giudizi di idoneità o meno al servizio militare incondizionato, emessi dalle autorità sanitarie militari territoriali nei confronti degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Sono esclusi dalla revisione i giudizi emessi dagli Ispettorati di zona di sanità militare e quelli relativi agli accertamenti sanitari eseguiti ai fini della determinazione della dipendenza o meno da causa di servizio, e dell'eventuale assegnazione di pensione, ai sensi della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416.

Per l'esercizio delle funzioni di revisione, le Commissioni di cui sopra hanno facoltà di sottoporre a visita diretta gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa, relativamente ai giudizi emessi sia presso gli enti e i corpi ove essi prestano servizio, sia in sede di osservazione, di rassegna, di visita medico-collegiale, o di visita del direttore di sanità di Corpo d'armata.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, con proprio decreto, di sopprimere le Commissioni mediche di controllo o di modificarne il numero e la composizione.

Art. 4.

I giudizi di controllo di cui ai precedenti articoli sono operativi, a tutti gli effetti di legge, per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali e per la riforma dei militari di truppa.

Tali giudizi sono definitivi, ad eccezione di quanto è sancito nel seguente comma, e non possono essere modificati se non nei casi previsti dal successivo art. 5.

Ove nei confronti di un ufficiale o di un sottufficiale la Commissione medica di controllo concluda per la non idoneità permanente, e manchi un precedente giudizio medico-collegiale, l'interessato può chiedere di essere sottoposto a visita diretta del Collegio medico-legale, il cui giudizio avrà valore definitivo.

La visita del Collegio medico-legale può essere effettuata anche su richiesta del Ministero della guerra.

Art. 5.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa giudicati idonei ad incondizionato servizio dal Collegio medico-legale, dalle Commissioni mediche di controllo, o dagli Ispettorati di zona di sanità militare, non possono chiedere nuovi accertamenti sanitari, nè esservi sottoposti a richiesta di autorità militare, tranne che, a giudizio del dirigente il servizio sanitario del corpo od ente, non si sia verificato nei loro confronti una nuova manifestazione clinica dell'infermità già precedentemente accertata, od una infermità non riscontrata in precedenza.

Art. 6.

I giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, ad eccezione dei giudizi relativi all'accertamento della idoneità per l'assegnazione ai Regi corpi truppe coloniali, possono essere espressi esclusivamente con una delle formule seguenti:

1) idoneo ad incondizionato servizio militare;

2) non idoneo temporaneamente o permanentemente a qualsiasi servizio militare;

3) non idoneo al servizio militare incondizionato, ma idoneo temporaneamente al servizio limitato o condizionato.

Per l'ufficiale, che, in base a giudizio delle autorità sanitarie debba cessare dal servizio permanente, le autorità stesse dovranno specificare se l'ufficiale abbia o meno l'idoneità ai servizi della riserva.

Per i sottufficiali e per i militari di truppa l'idoneità al servizio limitato o condizionato sostituisce, rispettivamente, l'idoneità ai servizi territoriali e l'idoneità ai servizi sedentari, previste dalle disposizioni vigenti.

I militari di truppa già assegnati ai servizi sedentari e quelli idonei al servizio limitato o condizionato in base alle norme del presente decreto, sono adibiti, su giudizio del dirigente il Servizio sanitario del corpo od ente, a mansioni compatibili con il loro stato fisico, non escluso il servizio di guardia armata.

Art. 7.

A decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, l'ufficiale richiamato dall'aspettativa in servizio limitato o condizionato, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, può rimanere in tale posizione per un periodo massimo continuativo di tre anni, comprendendo in tale periodo anche quello prima trascorso in aspettativa.

Agli effetti del computo del triennio, il periodo trascorso nella posizione di servizio limitato o condizionato, dal 10 giugno 1940-XVIII alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato per metà.

Art. 8.

All'ufficiale del servizio permanente, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ma idoneo al servizio limitato o condizionato permanentemente, e all'ufficiale che, al termine del triennio di cui all'articolo precedente, non abbia riacquistato la idoneità al servizio militare incondizionato, si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali, per la cessazione dal servizio permanente per infermità.

Art. 9.

La posizione dei militari in congedo già assegnati ai servizi sedentari e di quelli dichiarati idonei ai servizi limitati o condizionati ai sensi delle norme contenute nel presente decreto, può essere oggetto di revisione in base a determinazione ministeriale.

Rimane salva, per i militari di truppa alle armi, la facoltà di addivenire alla revisione su proposta del comandante del Corpo, sentito il dirigente il servizio sanitario.

Art. 10

L'ufficiale del servizio permanente — giudicato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per infermità o lesione non dipendente da fatto di guerra o dal servizio in genere — perde nel ruolo un numero di posti corrispondente a tanti dodicesimi del numero delle promozioni dei pari grado effettuate nell'anno 1941, quanti sono i mesi e le frazioni di mese, non inferiori a quindici giorni, del periodo di non idoneità al servizio incondizionato.

Art. 11.

L'ufficiale dei ruoli del congedo giudicato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per infermità o lesione non dipendente da fatto di guerra o dal servizio in genere, subisce, nell'anzianità assoluta, la detrazione di un periodo di tempo pari a quello della non idoneità al servizio.

Art. 12.

L'ufficiale ed il sottufficiale del congedo che siano stati dichiarati idonei al servizio limitato o condizionato, possono, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra e in relazione alle esigenze del periodo bellico, essere richiamati o trattenuti alle armi ed impiegati presso corpi od enti in territorio, in servizi per i quali non sia necessaria l'idoneità fisica incondizionata.

Art. 13.

Il presente decreto ha vigore per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso; ed ha effetto con decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione dell'art. 4 che ha effetto dal 24 aprile 1941-XIX.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 113. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 129.

Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in Borsa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, che porta modificazioni al testo unico sopra citato;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aliquota della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in Borsa di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, è stabilita nella misura del 20 per cento del valore o prezzo di cessione, dedotto il valore nominale del titolo al netto delle quote non versate.

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel citato R. decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 139.

Ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia, a prescindere dal titolo di studio, di persone fornite dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e per i relativi esami di abilitazione all'insegnamento medio e superiore approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185;

Veduto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, con il quale sono stati approvati i programmi di esame per i concorsi ed esami di abilitazione predetti;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 222, contenente norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Veduta la legge 11 gennaio 1940-XVIII, n. 16, concernente l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia di coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le persone fornite di titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o più sistemi nelle pubbliche scuole di ogni ordine e grado sono ammesse agli esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia anche se non posseggano i titoli di studio di cui all'art. 94 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e sono dispensati dall'obbligo di sostenere la prova scritta di cultura generale, prevista dalla lettera *A*, n. 1, del programma di esame per l'abilitazione all'insegnamento della dattilografia, approvato con Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI, n. 131.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sali commestibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942-XX, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° aprile 1943-XXI il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

Sale scelto	L. 300	al quintale
Sale macinato	» 350	»
Sale raffinato	» 600	»
Sale niveo	» 700	»

Resta invariato il prezzo del sale comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 104. — MANCINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 25 marzo 1943-XXI.

Controllo del trasporto di corrispondenza epistolare attraverso la linea di armistizio.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge di guerra, approvata con il Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra predetta nel territorio dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio francese occupato dalle Forze armate italiane il trasporto di corrispondenza epistolare attraverso la linea di armistizio può essere effettuato soltanto a cura dell'Amministrazione postale.

La disposizione del comma precedente non si applica al trasporto e al recapito di corrispondenza epistolare di Amministrazioni dello Stato italiano effettuato a mezzo di speciali incaricati.

Restano ferme le disposizioni concernenti il trasporto e il recapito della corrispondenza delle Missioni diplomatiche.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'art. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1942-XX, n. 1379, chiunque invia, trasporta e recapita corrispondenza epistolare in contravvenzione all'art. 1 è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

La cognizione del reato preveduto dall'articolo precedente appartiene ai Tribunali militari di guerra italiani.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* ed è inoltre affisso negli albi comunali dei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 25 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1113)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 marzo 1943-XXI.

Riconoscimento e decadenza della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni:

Visti i propri decreti in data odierna con cui vengono apportate modificazioni alla composizione di talune Corporazioni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni circa la qualifica di Consigliere nazionale nei riguardi dei seguenti fascisti:

Umberto Bianchi, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza degli industriali;

Fausto Buoninsegni, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza degli industriali;

Riccardo Del Giudice, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;

Augusto De Marsanich, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Dante Fornaciari, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale delle Corporazioni per la qualità di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Vittorino Gervasio, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale delle Corporazioni per la qualità di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Luigi Gobbi Belcredi, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei commercianti;

Mario Jannelli, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione della siderurgia e metallurgia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Edoardo Masi, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente la Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza degli industriali;

Lorenzo Morigi, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale delle Corporazioni per la qualità di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Sergio Nannini, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza degli agricoltori;

Michele Pascolato, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corpora-

zione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Giovanni Viola, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale delle Corporazioni per la qualità di componente della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Federico Zappelloni, a decorrere dal 10 marzo 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di componente della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1114)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 marzo 1943-XXI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società anonima cooperativa « Italia », con sede in Butera (Caltanissetta).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società anonima cooperativa « Italia », con sede in Butera (Caltanissetta), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società anonima cooperativa « Italia », con sede in Butera (Caltanissetta), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 983, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1101)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 marzo 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 20 dello statuto della Cassa di risparmio di Bologna, approvato con proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 12 maggio 1941-XIX, con i quali i signori Cons. naz. cav. di gr. cr. dott. ing. Enrico Masetti e cav. dottore Carlo Veronesi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori Cons. naz. cav. di gr. cr. dott. ing. Enrico Masetti e cav. dott. Carlo Veronesi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, per il quinquennio 15 aprile 1943-XXI - 14 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1103)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 marzo 1943-XXI

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su

pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 16 dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, approvato con proprio decreto in data 1° febbraio 1939-XVII;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 15 marzo 1942-XX, con i quali i signori gr. uff. avv. Enrico Bona e cav. dott. Giulio Sambonet sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Decreta:

I signori gr. uff. avv. Enrico Bona e cav. dott. Giulio Sambonet sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI - 15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1943-XXI

(1104) **MUSSOLINI**

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.C. - per gli esercizi 1943, 1944 e 1945

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo I.N.G.I.C.;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo detto anno, n. 68, col quale venne provveduto alla costituzione del predetto Collegio per il triennio 1940-1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del suddetto Collegio per il successivo triennio;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno e degli Istituti partecipanti alla costituzione del capitale dell'I.N.G.I.C.:

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo I.N.G.I.C., per gli esercizi 1943, 1944 e 1945, sono chiamati:

Masi gr. uff. dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti;

Rotellini cav. dott. Federico, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato;

Omaggio comm. rag. Antonio, ispettore superiore di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno;

Meo comm. dott. Francesco, capo sezione nella Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

Giannini cav. rag. Ettore, funzionario del Banco di Sicilia.

La presidenza del Collegio è assegnata al gr. uff. dott. Luigi Masi, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

(1080) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1943-XXI.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti l'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e l'art. 6 della convenzione annessa al suddetto decreto;

Considerata la necessità di modificare il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il parere della Commissione tecnico-amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1943-XXI il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera.

Scatola con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo	L. 1 —	ciascuna
Scatola con 50 cerini normali con fosforo amorfo	» 0,50	»
Scatola con 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo	» 1 —	»
Bustina con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo	» 0,40	»

Fiammiferi di legno paraffinati.

Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	L. 0,40	ciascuna
Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	» 0,40	»
Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	» 1 —	ciascuno
Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato tipo Minerva	» 0,40	ciascuna
Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato tipo Minerva .	» 0,65	»
Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato tipo Minerva gigante	» 0,50	»
Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale	» 0,50	»
Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento	» 0,50	»

Fiammiferi di cartoncino paraffinati con accensione a strappo.

Astuccio con rotolo di 100 paraffinati	L. 1,60	ciascuno
Astuccio con rotolo di 300 paraffinati	» 4,50	»

Fiammiferi di legno solforati.

Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . . L. 0,40 ciascuno

Art. 2.

Con successivo decreto sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1122)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 marzo 1943-XXI.
Sessione di esame per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1943.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 429;

Dispone:

E' indetta la sessione dell'anno 1943 per l'abilitazione alla libera docenza.

Le materie nelle quali può essere concessa l'abilitazione e il numero massimo di abilitazioni da conferirsi per ognuna di esse sono indicate nel prospetto allegato alla presente ordinanza.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 8 e indirizzate al Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario) debbono pervenire allo stesso non più tardi del 31 agosto 1943-XXI. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione della materia per la quale viene richiesta l'abilitazione e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista con la indicazione della data di iscrizione. Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero debbono comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante un certificato in carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e vistato per ratifica dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, oppure da uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la sua residenza dal 1° settembre 1940-XVIII in poi;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa prima del primo ottobre 1938-XVI. Potranno tuttavia essere ammessi a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale o della Commissione esaminatrice, secondo i casi previsti dall'art. 118 del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e dall'art. 11 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, anche i candidati che non posseggano la laurea o che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 settembre 1938-XVI, quando abbiano compiuto o compiranno entro il 30 settembre 1943-XXI l'età di 40 anni, oppure abbiano esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere a), b), d), e), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), d), e), coloro che abbiano un ufficio di ruolo nell'Amministrazione civile o militare dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità mediante attestazione, rilasciata dalle autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che all'atto della presentazione della domanda si trovino in attività di servizio. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio all'atto della presentazione della domanda con un certificato rilasciato nelle debite forme dalle competenti autorità.

I certificati indicati sotto le lettere a), b), c), d), ed e), non vengono restituiti ai candidati ammessi all'esame di abilitazione.

I candidati debbono versare all'atto della domanda, la somma di L. 150 nel conto corrente postale numero 1/23720 ed indicare nella domanda stessa l'ufficio postale, ove il pagamento è stato eseguito, e il numero e la data del versamento. I moduli per tale versamento possono essere ritirati presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione in più discipline debbono presentare domande separate; una di esse dovrà essere documentata in modo completo, nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta. Per ognuna di tali domande dovrà essere effettuato il versamento di L. 150.

Fuori del caso sopra menzionato non è ammesso il riferimento a documenti allegati a domande presentate per altri scopi.

Il decreto Ministeriale di nomina dei componenti le Commissioni giudicatrici sarà pubblicato nel bollettino del Ministero, parte II.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate direttamente dai candidati ai commissari ai quali debbono pervenire non oltre il 31 ottobre 1943-XXII, insieme con l'elenco delle pubblicazioni stesse e il *curriculum vitae* relativo alla propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica.

Contemporaneamente i candidati dovranno far pervenire al Ministero, entro lo stesso termine del 31 ottobre un esemplare delle pubblicazioni col relativo elenco e una copia del *curriculum*, cui potranno unire i titoli scientifici ed eventualmente didattici in loro possesso

e qualsiasi altro documento o titolo che intendano presentare nel proprio interesse.

Presso il Ministero potranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti.

Le domande che allo scadere del termine massimo stabilito per la loro presentazione non risultassero corredate di tutti i documenti indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno tenute in considerazione. Sarà solo consentita, anche dopo tale termine, la regolarizzazione di documenti incompleti, nel termine che sarà fissato dal Ministero. Non saranno del pari prese in considerazione le domande per le quali non sarà effettuato il versamento della suddetta somma di L. 150 e il deposito per le spese inerenti agli atti delle Commissioni giudicatrici nell'ammontare che sarà indicato, con lettera a parte, a ciascun candidato.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome e il recapito del candidato, nonchè la materia oggetto dell'abilitazione a cui si riferiscono.

E' fatto assoluto divieto di inviare pubblicazioni posteriormente alla data del 31 ottobre 1943-XXII. Delle pubblicazioni fatte pervenire dopo tale termine non sarà tenuto alcun conto.

Il Ministero non risponde delle pubblicazioni inviate direttamente dai candidati ai commissari.

I suddetti termini del 31 agosto e del 31 ottobre sono prorogati rispettivamente al 30 settembre 1943-XXI e al 30 novembre 1943-XXII:

a) per i candidati che, dopo il 15 agosto 1942-XX, abbiano appartenuto, come chiamati, richiamati o trattenuti alle armi, a reparti operanti per un periodo non inferiore ai sei mesi;

b) per i candidati, che si trovino in servizio militare alla data della presente ordinanza e da almeno un anno alla data stessa, in qualità di chiamati, richiamati o trattenuti alle armi;

c) per i candidati, che rivestano il grado di ufficiale in servizio permanente effettivo, purchè assegnati a reparti operanti dopo il 15 agosto 1942-XX per un periodo non inferiore ai sei mesi;

d) per i candidati residenti all'estero in Paesi extraeuropei.

Per comprovare la suddetta condizione i candidati debbono presentare apposita attestazione rilasciata dall'autorità da cui dipendono.

A tutti i candidati anzidetti, che avranno presentato nel termine la domanda, potrà essere conferita l'abilitazione, cui aspirano, con dispensa dalle prove orali, compresa la conferenza sui titoli, qualora le rispettive Commissioni giudicatrici, in base alla valutazione dei titoli concernenti l'attività scientifica ed, eventualmente, quella didattica, ritengano accertata la maturità scientifica dei candidati stessi e la loro attitudine all'insegnamento presso le università e gli istituti universitari.

Per quelli dei suddetti candidati che non abbiano titoli sufficienti, da soli, per l'abilitazione cui aspirano, il giudizio sarà sospeso fino a quando i candidati stessi non siano in grado di presentarsi a sostenere le prove a integrazione dei titoli.

Ai candidati di cui ai commi precedenti l'abilitazione alla libera docenza è concessa a parte, indipendentemente dal numero dei posti stabiliti dalla presente ordinanza.

Sono ugualmente prorogati al 30 settembre 1943-XXI e al 30 novembre 1943-XXII rispettivamente i termini per la presentazione delle domande e per l'invio delle pubblicazioni per i candidati residenti all'estero in Paesi europei.

Della presente ordinanza i rettori delle università e i direttori degli istituti universitari cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo e negli altri modi che riterranno opportuni.

Roma, addì 20 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

Prospetto delle materie e numero delle abilitazioni alle libere docenze che potranno essere conferite nella sessione 1943.

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Diritto agrario	1
Diritto amministrativo	2
Diritto civile	3
Diritto coloniale	1
Diritto commerciale	2
Diritto corporativo	2
Diritto costituzionale	1
Diritto ecclesiastico	2
Diritto internazionale	2
Diritto della navigazione	1
Diritto mussulmano	1
Diritto penale	2
Diritto processuale civile	2
Diritto romano	2
Economia politica corporativa	2
Filosofia del diritto	2
Legislazione del lavoro	1
Procedura penale	1
Scienza delle finanze e diritto finanziario	2
Statistica	2
Storia del diritto italiano	2
Demografia generale e demografia comparata delle razze	2
Istituzioni di diritto pubblico	1
Storia del giornalismo	2
Storia delle dottrine politiche	2
Storia e dottrina del Fascismo	2
Storia e politica coloniale	2
Storia dei trattati e politica internazionale	1
Storia delle dottrine economiche	2
Diritto delle assicurazioni libere e sociali	1
Economia e finanza delle imprese di assicurazione	2
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione	2
Economia dei trasporti	2
Geografia economica	2
Legislazione bancaria	1
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana	2
Matematica finanziaria	1
Matematica generale	2
Merceologia	2
Politica economica e finanziaria	2
Ragioneria generale ed applicata	2
Statistica economica	1
Statistica metodologica	1
Storia economica	1
Tecnica bancaria e professionale	1
Tecnica industriale e commerciale	1
Arabo e dialetti arabi	2
Archeologia e storia dell'arte greca e romana	2
Etnologia	3
Filologia greco-latina	1

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Filologia romanza	2
Geografia	2
Glottologia	1
Letteratura delle tradizioni popolari	1
Letteratura greca	2
Letteratura italiana	2
Letteratura latina	2
Lingua e letteratura araba	1
Lingua e letteratura francese	1
Lingua e letteratura inglese	3
Lingua e letteratura romena	1
Lingua e letteratura slovena	1
Lingua e letteratura spagnola	1
Lingua e letteratura tedesca	3
Paletnologia	2
Sanscrito	2
Storia dell'arte medioevale e moderna	2
Storia della Chiesa	1
Storia della letteratura latina medioevale	1
Storia della lingua italiana	1
Storia delle religioni	2
Storia del Risorgimento	1
Storia greca	1
Storia medioevale	2
Storia moderna	2
Storia romana	2
Filosofia morale	2
Filosofia teoretica	2
Pedagogia	2
Storia della filosofia	2
Topografia romana	1
Anatomia e istologia patologica	4
Anatomia umana normale	2
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze	1
Clinica chirurgica e terapia chirurgica	10
Clinica delle malattie nervose e mentali	4
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	2
Clinica dermosifilopatica	5
Clinica medica generale e terapia medica	8
Clinica oculistica	4
Clinica odontoiatrica	4
Clinica ortopedica	4
Clinica ostetrica e ginecologica	8
Clinica otorinolaringoiatrica	5
Clinica pediatrica	6
Farmacologia	2
Fisiologia umana	2
Idrologia medica	3
Igiene	4
Malattie infettive	2
Medicina del lavoro	2
Medicina legale e delle assicurazioni	2
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	1
Parassitologia	2
Patologia generale	4
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	8
Patologia speciale medica e metodologia clinica	8
Psicologia	2
Radiologia	4
Semeiotica medica	2
Tisiologia	4
Urologia	2
Chimica agraria	1
Chimica analitica	2
Chimica applicata	2
Chimica biologica	3
Chimica bromatologica	1
Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale	1
Chimica fisica	2
Chimica generale ed inorganica	4
Chimica industriale	3

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Chimica organica	2
Elettrochimica	1
Siderurgia e metallurgia	1
Scienza dei metalli	1
Spettroscopia	1
Chimica farmaceutica e tossicologica	8
Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)	2
Astronomia	1
Fisica sperimentale	4
Fisica teorica	2
Fisica terrestre	2
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	2
Meccanica razionale con elementi di statistica grafica e disegno	2
Botanica	2
Fisiologia generale	2
Fisiologia ed igiene del lavoro industriale	1
Genetica	1
Geografia fisica	1
Geologia	2
Geologia applicata	1
Mineralogia	2
Paleontologia	1
Petrografia	1
Scienza dell'alimentazione	2
Vulcanologia	1
Zoologia	2
Aeronautica generale	1
Aerologia	2
Architettura navale	2
Architettura tecnica	2
Armi subacquee	1
Artiglieria	1
Arte mineraria	2
Costruzione di macchine	1
Costruzione di macchine elettriche	1
Comunicazioni elettriche	1
Costruzioni aeronautiche	1
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
Costruzioni idrauliche	2
Costruzioni stradali e ferroviarie	2
Elettrotecnica	2
Fisica tecnica	2
Giacimenti minerari	1
Idraulica	2
Impianti elettrici navali	1
Impianti industriali chimici	1
Impianti industriali elettrici	2
Impianti speciali idraulici	1
Impianti industriali meccanici	1
Macchine	2
Macchine marine	2
Materie giuridiche ed economiche	1
Meccanica agraria	1
Meccanica applicata alle macchine	1
Misure elettriche	2
Motori per aeromobili	1
Onde elettromagnetiche	1
Radiotecnica	1
Scienza delle costruzioni	2
Tecnologie generali	2
Tecnologie speciali	2
Tecnologie speciali aeronautiche	1
Tecnologie chimiche speciali	2
Topografia con elementi di geodesia	1
Trazione elettrica	1
Architettura degli interni - arredamento e decorazione	1
Caratteri distributivi degli edifici	2
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	2
Composizione architettonica	2
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Elementi di composizione	2
Estimo ed esercizio professionale	1
Restauro dei monumenti	2
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	2
Tecnologie dei materiali e tecnica delle costruzioni	2
Urbanistica	2
Agronomia generale e coltivazioni erbacee	2
Coltivazioni arboree	1
Economia e politica agraria	2
Entomologia agraria	1
Idraulica agraria	1
Industrie agrarie enologia, caseificio, oleificio	2
Microbiologia agraria e tecnica	1
Olivicultura	1
Patologia vegetale	1
Topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno	1
Viticultura	1
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	2
Ispezione degli alimenti di origine animale	2
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	2
Microbiologia e immunologia	2
Ostetricia e ginecologia	2
Patologia speciale e clinica chirurgica	2
Patologia speciale e clinica medica	2
Zootecnica generale	2

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1943-XXI.

Vincolo della seta greggia denunciata a mente del decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, relativo alla disciplina della distribuzione dei cascami dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 139 del 13 giugno 1942-XX;

D'accordo con il Ministro per la produzione bellica;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i filati di seta, denunciati ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 139 del 13 giugno 1942-XX, appartenenti ad aziende industriali o commerciali, sono vincolati a disposizione della Confederazione fascista degli industriali Ufficio controllo sete.

Art. 2.

La Confederazione fascista degli industriali stabilirà la destinazione dei filati medesimi, dandone comunicazione alle ditte detentrici, le quali, se aziende manifatturiere, dovranno metterli in lavorazione entro il termine stabilito dalla Confederazione stessa: scaduto tale termine senza che i filati siano stati posti in lavorazione, le ditte dovranno provvedere alla cessione di essi, al prezzo stabilito dal decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX, ad altre aziende che saranno indicate dalla Confederazione fascista degli industriali.

Le ditte detentrici di filati di cui all'art. 1, non manifatturiere, dovranno vendere i filati stessi, sempre ai prezzi stabiliti dal decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX, alle aziende manifatturiere che verranno indicate dalla Confederazione fascista degli industriali e queste ultime saranno tenute alla osservanza delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

Ai contravventori alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

(1119) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1943-XXI.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti dei preparati chinacei dello Stato;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi di vendita al pubblico dei preparati chinacei di Stato ai prezzi di listino dei sali di chinino che sono stati fissati, nella propria competenza, dal Ministero delle corporazioni;

Riconosciuta l'opportunità di lasciare invece invariati gli attuali prezzi di cessione dei preparati medesimi agli Enti che per legge sono tenuti alla distribuzione gratuita del chinino per la lotta contro la malaria, e ciò in considerazione dell'alto fine sociale perseguito dagli Enti stessi e della necessità di non aggravare i loro bilanci;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° aprile 1943-XXI i prezzi di vendita al pubblico dei preparati chinacei, stabiliti con decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si intendono per chilogrammo di chinacei contenuti nei singoli preparati:

	Prezzi di vendita al pubblico per Kg. (Lire)	per tubetto o fiala (Lire)
Solfato in sale	700	—
Solfato in pillole: tubetti di alluminio da 50 pillole	1.600	4 —
Solfato e Pantochina: in 5100 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	765	1,50

	Prezzi di vendita al pubblico per Kg.	per tubetto o fiala
	Lire	Lire
Solfato e Pantochina: in 5100 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	816	1,60
Bisolfato: in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	800	1,60
Bisolfato: in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	900	1,80
Bisolfato: in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.000	1 —
Bisolfato: in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.100	0,55
Idroclorato: in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.000	2 —
Idroclorato: in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.100	1,10
Idroclorato: in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.200	0,60
Bicloridrato: in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.000	2 —
Bicloridrato: in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.100	1,10
Bicloridrato: in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	1.200	0,60
Tannato: in 2500 cioccolatini condizionati in astucci e scatole	1.125	4,50
Pantochina: in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	792	1,20
Bicloridrato in fiale: 2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c.	2.000	1 —
Bicloridrato in fiale: 1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c.	1.800	1,80
Idroclorato di etiluretano: 2000 fiale da gr. 0,50 in gr. 0,50	3.000	1,50

Per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche rimangono invece invariati i prezzi di cessione stabiliti dal suddetto decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII.

I prezzi per la vendita al pubblico, elencati più sopra, sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1934-XII, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per l'interno* ALBINI — *Il Ministro per le finanze* ACERBO

(1121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disciplina della vendita delle ligniti xiloidi

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 564 del 3 dicembre 1942 e nel decreto Ministeriale 9 dicembre dello stesso anno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 stesso mese, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 663 del 27 marzo 1943 ha consentito fino al 30 settembre 1943 la vendita della ligniti xiloidi con umidità superiore al trentadue per cento.

(1139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 marzo 1943-XXI - N. 60

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,8925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	880,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	3,3878	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,75
Id. 3,50 % (1902)	85,75
Id. 3 % lordo	73,10
Id. 5 % (1935)	89,50
Redimib. 3,50 % (1934)	78,40
Id. 5 % (1936)	94,35
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,475
Id. 5 % (1944)	99,625
Id. 5 % (1949)	94,325
Id. 5 % (15-2-50)	94,15
Id. 5 % (15-9-50)	94,125
Id. 5 % (15-4-51)	94,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 31 marzo 1943-XXI - N. 61

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	3,3878	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,50
Id. 3,50 % (1902)	85,75
Id. 3 % lordo	73 —
Id. 5 % (1935)	89,20
Redimib. 3,50 % (1934)	77,775
Id. 5 % (1936)	94,20
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,625
Id. 5 % (1949)	93,725
Id. 5 % (15-2-50)	93,50
Id. 5 % (15-9-50)	93,575
Id. 5 % (15-4-51)	93,50

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Torino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 27 marzo 1943-XXI, il conte Guido Riccardi Candiani, è confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Torino.

(1125)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Forni di Sopra (Udine)

Con decreto Ministeriale 6 marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Forni di Sopra (Udine), della estensione di ettari 1779, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(1000)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villa Santina (Udine)

Con decreto Ministeriale 5 marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villa Santina (Udine), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(1001)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Moggio Udinese (Udine)

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Moggio Udinese (Udine), della estensione di ettari 1900, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(1002)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cavasso Nuovo (Udine)

Con decreto Ministeriale 3 marzo 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cavasso Nuovo (Udine), della estensione di ettari 469, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(1003)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società anonima cooperativa «Italia», in liquidazione, con sede in Butera (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società anonima cooperativa «Italia», con sede in Butera (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Strazzeri è nominato commissario liquidatore della Società anonima cooperativa «Italia» avente sede in Butera (Caltanissetta) ed i signori dott. Gaetano Ficicchia fu Francesco, Giuseppe Ficicchia fu Salvatore e Stefano Maugeri fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1102)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sei posti di assistente di 4ª classe in prova (gruppo C) nel personale delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 24 maggio 1926-IV, n. 898; 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 22 gennaio 1934-XII, n. 137, 3 giugno 1935-XIII, n. 2111; 14 maggio 1936-XIV, n. 981; 26 dicembre 1936-XV, n. 2439; 3 gennaio 1939-XVII, n. 1; 31 marzo 1938-XVI, n. 610; 5 gennaio 1939-XVII, n. 274; 20 marzo 1940-XVIII n. 233; 7 gennaio 1943-XXI n. 36 ed il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernenti benefici a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, degli ex combattenti in genere, dei reduci, degli orfani di guerra e per la causa fascista, degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè dei capi di famiglia numerosa;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 1943-XXI, n. 7087/54213/2.4.1.3.1 che autorizza a bandire concorsi per sei posti di assistenti di IV classe in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni;

Considerato che un eguale numero di posti viene riservato a favore dei chiamati alle armi dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni.

Dal presente concorso sono escluse le donne ed i cittadini di razza non ariana.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore o di licenza di avviamento commerciale, ovvero un titolo equipollente, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera C.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 28 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 33 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari; per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero: per i decorati al valor militare; nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Infine il limite massimo di anni 28 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 8 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato secondo dell'età al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, sarà pure ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio stesso appositamente designato dal Segretario del Partito, tale certificato dovrà attestare altresì che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

A tutti gli effetti il Partito Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista. I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario funzionante da segretario federale mobilitato. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o da un Vice segretario, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il segretario federale dovrà attestare che non vi fu interruzione della iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero; rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato d'iscrizione al P.N.F. i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi

in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale,

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza,

5) certificato generale del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a metri 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), o dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente decreto, e certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) certificato dell'Unione fascista fra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio. Tale fotografia non occorre se il concorrente è provvisto di libretto ferroviario personale, e lo esibisca all'atto della partecipazione alla prova d'esame.

12) certificato dell'ufficio dello stato civile da cui risulti che il candidato non ha contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu o meno l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero dichiarazione in carta libera da parte del candidato stesso, dalla quale risulti se egli sia o meno coniugato con straniera, la data del matrimonio, e se questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e se sia stata concessa l'autorizzazione di cui ai sopracitati articoli, o se contratto in difformità di tali norme,

13) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di cui trattasi.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono dimostrare di essere iscritti al P.N.F. Albanese e presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano. Per tali documenti da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, devono essere osservate le seguenti norme.

a) l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale,

b) il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica viene rilasciato dalla Questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

d) il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

La firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 e, quando non si presenti il diploma originale del titolo di studio, la copia autentica del titolo stesso o il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, devono essere redatti su competente carta da bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre il decimo giorno precedente quello delle prove scritte.

I candidati residenti all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni indicati nel presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

I candidati che si trovino nelle circostanze previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, per avere già ottenuto l'ammissione alla prova orale e di non avere potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, potranno, se congedati, essere ammessi alla detta prova, dietro presentazione di regolare domanda documentata come all'art. 3.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di pedagogia;

2) nozioni elementari sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, ed inoltre sul:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le case di rieducazione;

2) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno, sull'ordinamento della Gioventù italiana del Littorio e su quello dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

3) nozioni di geografia e di storia contemporanea d'Italia.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 19 del R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quello di cui al citato R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Inoltre un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che conseguono l'idoneità. L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti di quarta classe in prova nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena.

Essi dovranno però frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di sei mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Conseguiranno la nomina ad assistente di quarta classe (grado 13°, gruppo *C*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, conseguiranno subito la nomina ad assistente di quarta classe.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 471,12, aumentato a lire 518,24, ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di lire 83,50 mensili nette, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano durante il periodo di prova lo stipendio se più favorevole, e la aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

p. Il Ministro: PUTZOLU

(1100)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.